



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA PER
L'ACQUISIZIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI GESTIONE DEL
SERVIZIO RECUP PER LA REGIONE LAZIO E RELATIVI SERVIZI PROFESSIONALI**

ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
TRA

LAit – Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. (Codice Fiscale 06824201005), con sede in Via Adelaide Bono Cairoli, n° 68 - di seguito denominata “LAit S.p.A.” o “Committente” - nella persona del Legale Rappresentante, Dott. _____ nato/a _____ il _____ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____

E

L'impresa _____ (Partita I.V.A.n° _____) con sede in _____ Via/Piazza _____ C.C.1.A.A _____, Registro Imprese _____, che nel seguito viene definita "Fornitore" o “Impresa” - nella persona di _____ nato a _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

congiuntamente, anche, le “Parti”

PREMESSO CHE

- a. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. ____ del ____ nonché sulla GUCE n. ____ / ____ del ____;
- b. con Delibera n. _____ del _____ della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____ Euro;
- d. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e. il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto (di seguito, “Contratto”) e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al Contratto.

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:*

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del Contratto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del Contratto è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole dello stesso, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione dell'infrastruttura tecnologica di gestione del servizio ReCup per la Regione Lazio e relativi servizi professionali”*, ivi inclusa l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Impresa;
 - dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione dell'infrastruttura tecnologica di gestione del servizio ReCup per la Regione Lazio e relativi servizi professionali”* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. Il Committente affida al Fornitore il servizio di realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di gestione del servizio ReCup e dei relativi servizi professionali da erogare nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.
2. Il Fornitore si obbliga nei confronti del Committente ad eseguire tutti i servizi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, esclusa IVA, offerto in sede di gara.
3. La LAit S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dall'art. 114, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il rapporto contrattuale avrà una durata di 58 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto a seguito di apposita comunicazione alla Impresa, di cui i primi 10 (dieci) mesi per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei moduli ed i successivi 48 (quarantotto) mesi per la esecuzione del servizio (assistenza, manutenzione, MEV).
2. Rimane ferma la facoltà da parte del Committente di usufruire di un'eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. una sola volta e per un massimo di 12 mesi, per un importo stimato pari ad Euro 665.000,00.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al precedente Articolo 2, paragrafo 2, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti indicati al precedente Articolo 1.

3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 2, paragrafo 2.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con eventuali terzi indicati dal Committente;
 - b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del contraente, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
 - c. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine, il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata

formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

- d. osservare le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché verificare che anche il personale rispetti integralmente le predette disposizioni;
 - e. manlevare e tenere indenne il Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati dagli stessi;
 - f. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo, il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà del Committente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del contraente;
 - i. essere consapevole che il Committente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
 - j. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, per quanto di rispettiva ragione;
2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere al Committente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara ed in particolare nell'Offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
3. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Ai sensi dell'art. 312, comma 3, D.P.R.. 207/2010 le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dal Committente a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte del Committente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento.
4. Il Fornitore, si impegna ad inviare al Committente con cadenza mensile un documento di consuntivazione sulle attività realizzate nel periodo di riferimento.
5. Resta inteso che il contraente si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti nel Capitolato Tecnico comprensivi dell'eventuali migliorie proposte dal Fornitore in sede di offerta, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dal Fornitore, richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel Contratto.

8. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8

Corrispettivi

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 2, paragrafo 2, i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dal Committente per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato dall'Impresa nell'Offerta economica.
2. Tutti i corrispettivi contrattuali dovuti per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati a corpo, ad eccezione dei corrispettivi per il servizio di manutenzione evolutiva (MEV) di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, determinati a misura. I corrispettivi contrattuali per il servizio di manutenzione evolutiva (MEV) costituiscono il 19,93% del valore a base d'asta.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 2, paragrafo 2. Tale corrispettivo sarà considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del Contratto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dello stesso.
5. Il predetto corrispettivo verrà riconosciuto con le seguenti modalità:
 - il 5% (cinque per cento) del corrispettivo a corpo, salva l'applicazione di ritenute per eventuali penali in compensazione, alla sottoscrizione del verbale di accettazione del "Progetto Esecutivo" e del "Piano di Qualità e Controllo", come previsto dal paragrafo 5.1.11 del Capitolato Tecnico;
 - il 10% (dieci per cento) del corrispettivo a corpo, salva l'applicazione di ritenute per eventuali penali in compensazione, alla sottoscrizione del verbale di verifica di conformità del nuovo Recup, come previsto dal paragrafo 5.1.11 del Capitolato Tecnico;
 - il 5% (cinque per cento) del corrispettivo a corpo, salva l'applicazione di ritenute per eventuali penali in compensazione, alla sottoscrizione del verbale di rilascio in esercizio del nuovo Recup (ambiente di produzione), come previsto dal paragrafo 5.1.11 del Capitolato Tecnico;

- il 80% (ottanta per cento) della quota di corrispettivo a corpo, salva l'applicazione di ritenute per eventuali penali in compensazione, in 4 (quattro) tranches annuali a decorrere dal corretto rilascio in esercizio dell'infrastruttura tecnologica, previa accettazione della relativa documentazione a supporto oppure previa

verifica di conformità positiva del Committente dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati, nonché approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come previsto dal paragrafo 5.1.11 del Capitolato Tecnico;

- la quota di corrispettivo a misura, salva l'applicazione di ritenute per eventuali penali in compensazione, in 16 (sedici) tranches trimestrali a decorrere dal corretto rilascio in esercizio dell'infrastruttura tecnologica, previa accettazione dei servizi erogati e validazione nonché approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come previsto dal paragrafo 5.1.11 del Capitolato Tecnico.

6. Fermo restando quanto sopra, ogni pagamento saranno comunque erogato previa applicazione delle trattenute di cui all'art. 4, comma 3, DPR n. 207/2010 e s.m.i..

7. I corrispettivi contrattuali sono stati quantificati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.

L'importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto ed il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture emesse dal Fornitore dovranno essere intestate e spedite al Committente all'indirizzo sopra riportato e contenere il riferimento alla Gara e la tipologia delle attività erogate. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, non decorreranno i termini di pagamento.

2. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro il termine ordinatorio di 5 giorni dal ricevimento

dello stesso. Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione di ulteriore documentazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel successivo Articolo 12.

3. Il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo Articolo 10; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che interromperà arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti dal Committente.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per i pagamenti di cui al precedente Articolo 9, è il seguente _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. Con riferimento ai subappalti eventualmente stipulati per l'esecuzione di parte delle attività del Contratto, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 11

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dal Committente.

Articolo 12

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, il Committente, previa

contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Committente non le ritenga soddisfacenti si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, il Committente si riserva di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni diretti ed indiretti:
 - a. per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, rispetto alle date di consegna della documentazione prevista da Capitolato Tecnico o concordate tra le Parti, eccedente il valore soglia previsto dall'indicatore "*IRL01 – Rispetto delle scadenze di consegna/redazione dei documenti previsti da capitolato*" dell'Allegato A del Capitolato Tecnico, il Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del Contratto;
 - b. per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, eccedente il valore soglia rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico o concordati tra le Parti, per il completamento della fase di rollout, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'indicatore "*IRL02 – Ritardo nel completamento della fase di rollout*" dell'Allegato A del Capitolato Tecnico, il Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del Contratto;
 - c. in caso di rielaborazioni di documenti previsti da Capitolato, su richiesta del Committente, per il superamento del valore soglia previsto dalla metrica stabilita in relazione all'indicatore "*IRL03 – Qualità della documentazione*" dell'Allegato A del Capitolato Tecnico, il Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo annuo del Contratto;
 - d. per ogni sostituzione di risorse del gruppo di lavoro effettuata dal Fornitore, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "*IRL04 – Turn over del personale*" dell'Allegato A del Capitolato Tecnico, il Committente applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del Contratto;
 - e. per ogni ora ritardo, o frazione di essa non minore a 10 minuti eccedente la prima ora di ritardo, per l'attività di assistenza agli utenti rispetto al tempo di presa in carico, di cui all'allegato A del Capitolato Tecnico e previsto dall'indicatore "*IRL05 – Tempo di presa in*

carico dei malfunzionamenti/problematiche”, il Committente applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo del Contratto;

- f. per ogni ora ritardo, o frazione di essa non minore a 10 minuti eccedente la prima ora di ritardo, per il tempo di ripristino della piena operatività di esercizio, secondo quanto descritto nell’allegato A del Capitolato Tecnico e previsto dall’indicatore “*IRL06 – Tempo di risoluzione di malfunzionamenti del Sistema*”, il Committente applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo del contratto;
- g. Per ciascuna segnalazione, nell’arco di un mese, di indisponibilità del servizio di assistenza utenti durante l’orario di erogazione del servizio previsto dal Capitolato Tecnico eccedente il valore soglia previsto dall’indicatore “*IRL07 – Livello di indisponibilità del servizio di assistenza utenti (ASS)*” dell’Allegato A del Capitolato Tecnico, il Committente applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo del Contratto;
- h. Per ciascuna segnalazione, nell’arco di un mese, relativa all’affidabilità del sistema, che non rispetti il valore soglia, secondo quanto descritto dall’indicatore “*IRL08 – Affidabilità del sistema*” dell’Allegato A del Capitolato Tecnico, il Committente applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo del Contratto della quota parte remunerata a corpo;
- i. per ciascuna segnalazione, nell’arco di un mese, relativa alla ripristinabilità del sistema, che non rispetti il valore soglia, secondo quanto descritto dall’indicatore “*IRL09 – Ripristinabilità del sistema*” dell’Allegato A del Capitolato Tecnico, il Committente applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo del Contratto della quota parte remunerata a corpo;
- j. per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico o concordati tra le Parti, per le attività previste dal Piano delle attività evolutive approvato dal Committente, calcolato sulla base dell’indicatore “*IRL10 – Slittamento delle attività previste e concordate nell’ultimo Piano delle attività evolutive approvato, per cause imputabili al fornitore*” dell’Allegato A del Capitolato Tecnico, il Committente applicherà una penale pari all’1% per mille dell’importo del Contratto della quota parte remunerata a consumo.

3. In ogni caso, verrà considerato motivo valido per l’applicazione delle penali anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti richiamati al precedente Articolo 1; in tali casi, il Committente applicherà all’impresa le penali di cui ai precedenti paragrafi, sino al momento in cui il

servizio non sarà prestato in modo conforme alle disposizioni del Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito dal Committente.

4. In ogni caso, la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa; in caso di rifiuto, la contestazione potrà essere comunicata anche via fax con la conseguente applicazione della penale corrispondente.
5. In ogni caso, il Committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298, DPR 207/2010 e s.m.i.
6. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione che il Committente intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità.
7. I danni arrecati dall'Impresa ai beni appartenenti al Committente verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora il Committente non ritenesse di accogliere le giustificazioni addotte dall'Impresa ovvero quest'ultima non provvedesse al ripristino dei beni danneggiati, nei termini fissati, vi provvederà il Committente addebitando le relative spese all'Impresa.
8. Fermo restando quanto sopra, le penali, sanzioni, nonché le spese in danno sostenute dal Committente verranno detratte dai pagamenti dovuti all'Impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, fermo restando l'escussione della cauzione di cui al successivo Articolo 13.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore ha costituito a favore del Committente apposita cauzione, che si allega al Contratto, recante n. _____ del _____ e rilasciata da _____, per la somma di Euro _____.
2. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del contraente.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla predetta cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La predetta cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione delle attività di cui al Contratto, nel limite massimo dell'80%.
6. Qualora l'ammontare della predetta cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.

Articolo 14

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente paragrafo, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto nell'esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture del Committente, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del Contratto.

3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose del contraente o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili all'Impresa od ai suoi dipendenti, manlevando il Committente da ogni responsabilità. A tale scopo, l'Impresa è in possesso di idonea polizza assicurativa, di cui allega copia al Contratto, a copertura di tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad Euro _____ per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto.
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per il Contraente. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456, codice civile, con escussione della cauzione di cui al precedente Articolo 13, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. L'Impresa, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. Qualora l'Impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dal Committente, quest'ultimo resta autorizzato a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'Impresa.

Articolo 16

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456, codice civile, nei seguenti casi:
 - a) gravi e reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del valore del Contratto;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei relativi crediti;
 - d) accertata esecuzione dei servizi oggetto del Contratto in subappalto non previamente autorizzato dal Committente;
 - e) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale – Regione Lazio n. 16/2007, secondo quanto previsto dall'art. 7 della menzionata Legge Regionale;

- f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del Contratto;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il contraente, ai sensi del successivo Articolo 19;
 - h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di cui al precedente Articolo 13, paragrafo 6;
 - i) D.U.R.C. del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Committente ha diritto di escutere la cauzione di cui al precedente Articolo 13, paragrafo 6, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio in data 12/02/2015, il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456, codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 17

Recesso

1. Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e per giusta causa, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del servizio, avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato aggiudicatario;
 - ii. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - iii. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671, codice civile.

Articolo 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Committente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del Contratto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.
5. L'Impresa dovrà certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, impiegati nell'espletamento del servizio. A tal fine, l'Impresa s'impegna a produrre al Committente la seguente documentazione relativa al personale impiegato nell'espletamento del servizio, a seguito della stipulazione del Contratto e, successivamente, entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno di esecuzione del servizio:
 - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'esecuzione del Contratto;
 - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;

- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Committente, il quale, a sua volta, si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al presente paragrafo.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente paragrafo tentata nei confronti del Committente, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, salva la ripetizione del corrispettivo versato.

Articolo 20

Responsabile della commessa (Incaricato referente)

1. Il Fornitore nomina Responsabile della commessa il Sig. _____ (di seguito, anche "Incaricato Referente"), avente capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa nei confronti del Committente.
2. I dati di contatto dell'Incaricato referente sono: numero telefonico _____, fax _____ indirizzo e-mail _____.
3. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza del Committente.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto.

2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tutte le informazioni previste dalle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Cessione di credito e di contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 116 e 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'esecuzione del servizio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc..
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 24

Foro competente

- 1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di _____.

Articolo 25

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Committente nomina Responsabile del Procedimento il Sig. _____, e Direttore dell'Esecuzione il Sig. _____, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici.

Articolo 26

Allegati

Si intendono parti integranti ed efficaci del Contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, nonché l'Offerta Economica. Si allega al Contratto la cauzione definitiva di cui al precedente Articolo 13, nonché copia della polizza assicurativa di cui al precedente Articolo 15.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Il Fornitore

[X]

Il Committente

[X]

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 - Durata del contratto, Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione del servizio, Articolo 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 - Corrispettivi, Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 11 - Trasparenza, Articolo 12 - Penali, Articolo 13 - Cauzione definitiva, Articolo 14 - Riservatezza, Articolo 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 16 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 - Recesso, Articolo 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 20 - Responsabile della commessa (Incaricato referente), Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 22 - Cessione di credito e contratto, Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 24 - Foro competente, Articolo 25 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Articolo 26 - Allegati

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

[X]
